

BILANCIO

In consultazione gli emendamenti ai principi contabili nazionali

di Luca Mambrin

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha recentemente approvato **la pubblicazione in consultazione** della bozza dell'**OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”**, proseguendo così nell'aggiornamento dei principi contabili nazionali, e di **alcune proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016**.

Gli emendamenti sono stati approvati dal Consiglio di Gestione del 9 ottobre 2017 e hanno riguardato i seguenti principi contabili:

- **OIC 12** - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
- **OIC 13** - RIMANENZE
- **OIC 16** - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- **OIC 17** - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
- **OIC 19** - DEBITI
- **OIC 21** - PARTECIPAZIONI
- **OIC 24** - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- **OIC 25** - IMPOSTE SUL REDDITO
- **OIC 29** - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
- **OIC 32** - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Analizziamo, quindi, quali sono gli **emendamenti** proposti e le relative motivazioni.

OIC 12

Il paragrafo 50 dell'OIC 12 prevede che le **rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio** siano portate a riduzione della voce ricavi mentre **le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili** siano rilevate secondo le indicazioni contenute nell' OIC 29; viene proposta la modifica del paragrafo 50 dell'OIC 12 precisando che **tutte le rettifiche di ricavo vanno portate a riduzione dei ricavi** ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29.

OIC 12 e OIC 25

Con riferimento alla **rappresentazione delle imposte anticipate** nello stato patrimoniale, l'OIC 26 al paragrafo 19 prevede che *“per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo”*, coerentemente con quanto indicato nella relazione al

D.Lgs. 6/2003, che chiarisce che le **imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti** e quindi il concetto di esigibilità non può essere a loro applicato.

Tuttavia l'iscrizione nell'ambito del bilancio in forma abbreviata delle imposte anticipate sotto un'unica voce *crediti*, senza che se ne dia separata evidenza determina una commistione **di valori di natura eterogenea** (non essendo le imposte anticipate dei crediti), rendendo **meno chiaro il contenuto della voce**. Pertanto è stato ritenuto più opportuno prevedere che, nell'ambito della voce **CII Crediti** dello stato patrimoniale in forma abbreviata, **le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate**.

OIC 16 e OIC 24

L'OIC propone la modifica dei paragrafi che disciplinano le **modalità di svalutazione di beni precedentemente rivalutati**: dal momento che non era intenzione dell'OIC limitare la rilevazione a conto economico delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali precedentemente rivalutate solo a quelle rivalutate in base a parametri prestabiliti, è stato chiarito che **la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico**, salvo che la legge non preveda diversamente.

OIC 17

Viene emendato il paragrafo 6 relativo alle *“motivazioni alla base delle decisioni assunte”* per eliminare un'incoerenza tra tale paragrafo con altri dello stesso OIC 17 che prevedono che una **controllata possa essere esclusa dall'area di consolidamento se è stata acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo**.

OIC 19

L'OIC ha ritenuto opportuno chiarire **la corretta classificazione di un debito commerciale scaduto** che, a seguito di una rinegoziazione, **diventa a lungo termine**, in quanto manca, nell'OIC 19 una disciplina simile a quella dell'OIC 15, che guida il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine. Pertanto, è stato inserito il paragrafo 21A nell'OIC 19 per chiarire che **la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria**.

OIC 6

Con riferimento all'esistente asimmetria nel **trattamento contabile dei costi di transazione** di un'operazione di ristrutturazione del debito tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano, l'OIC, al fine di colmare tale asimmetria contabile, ha previsto che **le società che non applicano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio**. Quindi in caso di “riduzione del debito”, i costi di transazione

saranno imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (riduzione degli interessi; modifica della tempistica originaria dei pagamenti), i **costi saranno iscritti tra i risconti attivi**, ma in ogni caso nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito, e addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito.

OIC 21

È stata chiarita la corretta determinazione **del costo di acquisto di una partecipazione** nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato. Analogamente a quanto previsto dagli OIC 13, 16 e 24 è stato modificato l'OIC 21 per chiarire che se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, **la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito** determinato ai sensi dell'OIC 19.

OIC 29

L'OIC ha rilevato una possibile incoerenza tra diversi principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze dei fondi in seguito a cambiamenti di stima, ritenendo opportuno quindi emendare il paragrafo 37 dell'OIC 29 per chiarire che i **cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili**.

OIC 32

Viene chiarita **la corretta classificazione degli utili e delle perdite computate al momento dell'eliminazione contabile dei derivati non designati come di copertura**, in quanto, con riferimento ai derivati non di copertura lo stesso principio contabile disciplina esclusivamente la classificazione a conto economico delle variazioni positive e negative di *fair value* rispetto alla valutazione precedente. L'OIC ha valutato **le difficoltà tecniche** per separare le componenti realizzate da quelle non realizzate per un derivato valutato al *fair value* e ha ritenuto di prevedere che **tutti gli effetti economici che interessano i derivati confluiscano in un'unica voce**, al fine di favorire la valutazione della gestione dei derivati, dando piena evidenza della differenza tra quanto gestito per la copertura dei rischi e quanto per finalità diverse.

Eventuali osservazioni devono pervenire all'OIC preferibilmente entro il **13 novembre 2017**, all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Seminario di specializzazione

ANALISI DEL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)